Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 2289/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

(GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 15)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 1746/85 della Commissione del 26 giugno 1985	L 167	23	27.6.1985
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione del 28 novembre 1985	L 322	10	3.12.1985
►**M3**	Regolamento (CEE) n. 735/92 della Commissione del 25 marzo 1992	L 81	18	26.3.1992

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►**A2**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2289/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario di franchigie doganali [1], in particolare l'articolo 143,

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 ha sostituito, negli articoli da 70 a 78, il regolamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati [2]; che occorre, pertanto, sostituire il regolamento (CEE) n. 2783/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1028/79 [3], con un nuovo regolamento che fissi le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83, qui di seguito denominato «regolamento di base».

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA ISTITUTI O ORGANISMI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

A. Obbligazioni dell'istituto o organismo destinatario

Articolo 2

▼M3

1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti di cui all'articolo 71 e all'articolo 72, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di:

▼B

— avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;

— prenderli a carico nel proprio inventario;

— utilizzarli esclusivamente ai fini previsti dai suddetti articoli;

— facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

---

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 8.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 27.

▼B

2. Il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che egli ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impiego di conformarvisi.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al precedente capoverso sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o l'organismo destinatario.

B. **Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione**

Articolo 3

1. Qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 77, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, del regolamento di base, l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto destinato ai minorati è tenuto, a decorrere dalla data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 2.

▼M3

2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo Stato membro dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2823/87, al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esemplare di controllo dovrà contenere una delle seguenti menzioni nella casella 104, alla voce «altri»:

▼M1

— «Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 77, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 918/83»,

— «Gegenstand für Behinderte: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 77 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 918/83»,

— «Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 77 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83»,

— «Articles for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 77 (2) of Regulation (EEC) No 918/83»,

▼M2

— «Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 77, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CEE) nº 918/83»,

▼A2

— «Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehtoja noudatetaan — föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning»,

▼M1

— «Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 77 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 918/83»,

— «Oggetto per persone minorate: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l'articolo 77, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 918/83»,

— «Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 77, lid 2, tweede alinea van Verordening (EEG) nr. 918/83»,

▼M2

— «Objectos destinados à pessoas deficientes: é mantida a franquia desde que seja respeitado o nº 2, segundo parágrafo, do artigo 77 do Regulamento (CEE) nº 918/83»,

▼A2

— «Föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andrastycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls».

▼B

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti destinati ai minorati e agli strumenti da impiegare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, e dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DEGLI OGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 71, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 4

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai ciechi ai sensi dell'articolo 71, primo comma, del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui al paragrafo 1.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DEGLI OGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 72, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO DI BASE

▼M3

▼B

Articolo 6

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai minorati ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

▼M3

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative all'oggetto considerato:

a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per l'oggetto, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che permettano di considerarlo come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale delle persone minorate;

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualmente, del fornitore;

c) il paese d'origine dell'oggetto;

d) il luogo di destinazione dell'oggetto;

e) l'uso specifico cui è destinato l'oggetto;

▼M3

f) il prezzo dell'oggetto o il suo valore in dogana;

g) il numero di esemplari dell'oggetto.

La domanda deve essere corredata di una documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dell'oggetto.

Articolo 7

L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 6.

▼B

Articolo 10

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche a ciascuna operazione.

▼M3

▼B

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI PEZZI DI RICAMBIO, ELEMENTI O ACCESSORI SPECIFICI E STRUMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 71, SECONDO COMMA, E DELL'ARTICOLO 72, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 13

Ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, e dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base, per accessori specifici si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con un oggetto determinato al fine di migliorarne il rendimento o le possibilità di impiego.

Articolo 14

Per ottenere l'ammissione in franchigia dei pezzi di ricambio, degli elementi o accessori specifici e strumenti ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, o dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi di informazione ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni prescritte dall'articolo 71, secondo comma, o dall'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base.

Articolo 15

L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 14.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA CIECHI E ALTRE PERSONE MINORATE

Articolo 16

Per l'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti di cui all'articolo 71, primo e secondo comma, del regola-

▼B

mento di base, importati dai non vedenti stessi e per loro proprio uso, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni degli articoli 4, 13, 14 e 15 rispettivamente.

▼M3

Articolo 17

Per l'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti importati dalle persone minorate stesse e per loro proprio uso si applicano, mutatis mutandis:

— le disposizioni degli articoli 6, 7 e 10 per quanto riguarda gli oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di base;

— le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 per quanto riguarda gli oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base.

Articolo 18

Le autorità competenti possono consentire che la domanda di cui agli articoli 4 e 6 sia redatta in forma semplificata, quando riguardi oggetti importati conformemente agli articoli 16 e 17.

▼B

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Il regolamento (CEE) n. 2783/79 è abrogato.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.